

MISURE MISE DECERTIFICAZIONE

Sommario

NORME DI INIZIATIVA MISE

Art. XX (Misure di semplificazione per le imprese agroalimentari)	3
Art. XX (Riduzioni degli oneri per le Start-up)	5
Art. XX (Riduzione di oneri informativi e di obblighi per le imprese)	9
Art. XX (Disposizioni in materia di accisa).....	13
Art. XX (Riduzione oneri in materia di energia)	17
Art. XX (Snellimento delle procedure)	19
Art. XX (Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti)	22
Art. XX (Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).....	24
Art. XX (Sostegno alle PMI creditrici della P.A.).....	26

Art. XX

(Misure di semplificazione per le imprese agroalimentari)

1. ~~Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4 bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici».~~
2. 1. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, articolo 1, i commi 6 e 7 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 7 è abrogato.
3. 2. Alla legge 12 dicembre 2016 n. 238 il comma 2 dell'art. 60 è soppresso.
4. 3. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale."

Relazione illustrativa

Le misure nell'insieme sono volte a semplificare gli adempimenti burocratici delle imprese agroalimentare che costituiscono un settore fondamentale della nostra economia nazionale.

~~In particolare, la norma di cui al comma 1 è volta all'abrogazione dell'obbligo di tenuta di registri contabili cartacei e telematici per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assolta. Ed infatti, gli stabilimenti che utilizzano questa materia prima ad accisa assolta pagano l'alcool già comprensivo dell'accisa al produttore (distilleria) o al grossista (deposito fiscale), che poi provvede a destinare all'erario.~~

~~Attualmente, una materia prima come l'alcool ad uso alimentare è trattata alla stregua delle altre materie prime, senza considerare il fatto di essere stata già stata sottoposta a imposizione fiscale.~~

~~La soppressione dell'obbligo di tenere la contabilità specifica con registri cartacei e telematici per le imprese testé descritte non comporta oneri per la finanza pubblica, considerato che in quanto l'accisa viene pagata al produttore (distilleria) o al grossista (deposito fiscale), che poi provvede a destinarla all'erario. La novella non inciderebbe nemmeno sulla disciplina dei controlli, effettuati a monte, ma comporterebbe esclusivamente una semplificazione per le aziende.~~

~~La norma di cui al comma 1 2, invece, è volta ad eliminare i registri di carico e scarico del burro, ormai non più rispondenti alle mutate esigenze aziendali. Allo stesso tempo, la dematerializzazione del registro, la cui disciplina è stata introdotta nel 2014, non è esente da critiche. Infatti, in nessun altro Paese dell'unione Europea esiste un onere di questo tipo a carico degli operatori del burro.~~

~~La norma di cui al comma 2 3, invece, è volta ad introdurre semplificazioni nella tenuta della contabilità per gli utilizzatori delle sostanze zuccherine per le PMI, abrogando l'obbligo di tenuta del registro alla luce del mutato contesto, posto che dal 1997 lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, per cui il registro ha mantenuto soltanto una mera funzione contabile contro le pratiche di sofisticazione dei vini; e che dal 1965 ad oggi sono profondamente cambiati i~~

sistemi di controllo e gestione aziendale in grado di “tracciare” l’intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito.

Per tali ragioni, la tenuta dei registri rappresenta un inutile orpello per le imprese del settore alimentare.

La proposta abrogativa di cui al comma 3 —4, infine, intende eliminare i limiti specifici previsti, non l’operazione di decolorazione in sé, comportando quindi, per le aziende del settore della raffinazione degli oli da semi, una semplificazione in termini di costi e di tempi di produzione nonché molteplici benefici in termini ambientali (riducendo gli impatti delle emissioni delle aziende sull’ambiente) ed in termini di competitività. Con tale modifica la decolorazione rimane facoltativa e, al tempo stesso, si evitano sanzioni inutili legate al colore e si prevengono i rischi legati allo stress degli oli nel processo di raffinazione per raggiungere valori così restrittivi.

Relazione tecnica

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. XX

(Riduzione degli oneri per le Start-up)

1. Il comma 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
2. Al comma 15 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono aggiunte le parole “fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”.
3. All'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto il comma 18, il quale dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 le disposizioni di cui all'art. 25, comma 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono applicate dalla start-up innovativa di cui al comma 2 e dall'incubatore certificato di cui al comma 5 esclusivamente tramite caricamento della attestazione di mantenimento dei requisiti, sottoscritta ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla piattaforma informatica *startup.registroimprese.it*. Tale piattaforma consente anche il caricamento e la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 12 e 13, che vanno aggiornate o confermate almeno una volta all'anno in corrispondenza all'adempimento di cui al comma 15.”.
4. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono aggiunte le parole “fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis, il quale dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono applicate dalla PMI innovativa di cui al comma 1 esclusivamente tramite caricamento della attestazione di mantenimento dei requisiti, sottoscritta ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla piattaforma informatica *startup.registroimprese.it*. Tale piattaforma consente anche di effettuare l'aggiornamento di cui al comma 4, che avviene non meno di una volta all'anno in corrispondenza, laddove possibile, all'adempimento di cui al comma 6.”.
6. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche, è aggiunto, dopo il comma 8, il seguente «8-bis. Le startup innovative sono esonerate, a partire dall'anno fiscale 2019, dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali».

Relazione illustrativa

La modifica legislativa proposta con le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 risponde a una duplice esigenza: la semplificazione degli adempimenti informativi e pubblicitari previsti per le *start-up* innovative e gli incubatori certificati di *start-up* innovative definiti ai sensi del d.l. 179/2012, nonché le PMI innovative identificate dal d.l. 3/2015, e la più efficace valorizzazione del patrimonio informativo raccolto per mezzo dei suddetti adempimenti sulle imprese iscritte ai citati regimi speciali.

La prassi amministrativa dei primi cinque anni di operatività della disciplina delle startup innovative e degli incubatori certificati ha portato alla luce la complessità dell'attuale sistema di adempimenti informativi, che si articola in due aggiornamenti semestrali (previsti dall'art. 25, comma 14, del d.l. 179 – disposizione che la presente norma intende abrogare) delle informazioni descrittive delle caratteristiche dell'impresa e della sua componente innovativa (secondo una tassonomia prevista ai precedenti commi 12 e 13), e in una dichiarazione annuale di conferma dei requisiti da effettuarsi mediante Comunicazione Unica (comma 15). Tali adempimenti sono percepiti come eccessivamente onerosi sia dalle imprese che dalle CCIAA nelle loro funzioni di verifica, e complessivamente in contrasto con l'intenzione originaria del legislatore, che per contro intendeva favorire un significativo alleggerimento degli oneri di gestione societaria. Peraltro, le informazioni inserite ai sensi del comma 14 non trovano al momento alcuna forma di pubblicità, anche in questo caso in opposizione a quanto inteso dal legislatore che, al comma 11 dell'art. 25, impegna l'amministrazione a garantire la "*massima trasparenza e accessibilità*" dei dati trasmessi tramite i citati adempimenti, insistendo sul carattere telematico della pubblicazione.

In aggiunta, la revisione dei parametri che qualificano l'incubatore certificato di startup innovative, comportata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, dispone che le società che intendono accedere a questo regime agevolativo compilino una griglia informativa per dare evidenza del possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento al track-record nell'attività di supporto alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese tecnologiche. Si rende dunque necessario uno strumento informatico che garantisca, in conformità al citato comma 11, pubblicità alle informazioni inserite con questa modalità nella fase di iscrizione, nonché in quella di attestazione annuale del mantenimento dei requisiti.

Dal 13 novembre 2015 il sito <http://startup.registroimprese.it/>, realizzato dal sistema camerale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 8 e 11 del d.l. 179/2012, riguardanti l'introduzione di una sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e alla pubblicazione online dei dati ad essa inerenti, è stato integrato con una piattaforma che consente alla startup innovativa di caricare informazioni concernenti la propria attività economica, esaustive rispetto alla tassonomia prevista dal citato comma 12. La procedura è altamente flessibile e semplificata, non prevedendo alcuna comunicazione camerale né passaggi fisici, dal momento che le informazioni inserite vengono convalidate tramite firma digitale. La piattaforma aggrega le informazioni immesse dall'imprenditore in un'unica pagina, creando un profilo pubblico ("vetrina") facilmente navigabile per ciascuna delle imprese iscritte al regime speciale.

Tale piattaforma costituisce dunque già una buona pratica di valorizzazione dei dati di fonte camerale a fini descrittivi e promozionali, dando accesso a informazioni aggiornate e certificate a una vasta platea di potenziali investitori, altre imprese interessate ad avviare relazioni commerciali – secondo il paradigma dell'*open innovation* tra giovani aziende innovative e imprese mature, già sostenuto da altre politiche pubbliche quali il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla l. 190/2014, art. 1, comma 35 –, oltre che al pubblico generale.

La presente norma estende l'approccio già sperimentato, disponendo che le startup innovative di cui al comma 2 e agli incubatori certificati di cui al comma 5 utilizzino la piattaforma startup.registroimprese.it per gli adempimenti di natura informativa e relativi all'attestazione di mantenimento dei requisiti di legge previsti dalla precedente formulazione dei commi 14 e 15.

Tale soluzione consente da un lato un significativo guadagno in termini di rapidità e facilità nell'adempimento, e dall'altro un miglioramento delle modalità di accesso del patrimonio informativo sulle imprese beneficiarie della normativa, in ottemperanza al dettato del citato comma 11.

Con il comma 2 è stato specificato che il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio è esteso a sette mesi per quelle società che approvano lo statuto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, giusta quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478 bis, primo comma del codice civile.

Quanto descritto si applica anche alle PMI innovative, codificate all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, cui si applicano obblighi informativi e pubblicitari corrispondenti a quelli previsti per le startup innovative.

Con la disposizione di cui al comma 6, infine, si agevola ulteriormente il percorso di sviluppo delle startup innovative introducendo l'esonero dal pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. In questo modo, si consente alle startup innovative di trattenere risorse utili per effettuare investimenti in ricerca e sviluppo e per avvicinarsi più rapidamente al mercato.

Relazione tecnica

~~Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione del fatto che la piattaforma informatica in parola è già attiva e necessita di un mero adeguamento.~~

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione del fatto che la piattaforma informatica in parola (<http://startup.registroimprese.it/>) è già attiva e la sua gestione rappresenta dal 2013 un'attività corrente delle camere di commercio nell'ambito della gestione del Registro delle Imprese.

Quanto alla previsione di cui al comma 6, si osserva quanto segue.

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. startup*	10.000	11.800	13.074	13.921	14.462	14.798	≈15.000
Costo stimato (€)**	3.098.700	3.656.466	4.050.064	4.313.700	4.480.038	4.584.124	4.646.700

* popolazione startup innovative stimata a inizio anno

** N. startup * 309,78 euro

Il trend di crescita della popolazione delle startup innovative è stimato come base empirica utilizzando i dati della sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 25, comma 8, del d.l. 179/2012. Il periodo osservato è quello compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giugno 2018. Durante tale periodo, il tasso di natalità (in termini di nuove iscrizioni alla sezione speciale) supera quello di abbandono (inteso come startup innovative cessate o fuoriuscite dalla sezione speciale per aver perso i requisiti di legge) con un margine che, pur attestandosi a fine 2018 ancora su valori significativi, appare in costante diminuzione. Ciò si deve al

graduale incremento del numero di startup innovative che raggiungono il limite di cinque dalla data di costituzione, termine massimo previsto per la partecipazione al regime speciale. Tale incremento riflette la crescita costante del numero medio di iscrizioni registratosi ogni anno a partire dall'introduzione del regime speciale.

La stima qui presentata assume prudenzialmente che il tasso di crescita della popolazione, pari al 18% tra il 2019 e il 2020, diminuisca ogni anno del 40% a partire dal 2021, portando a un assestamento del numero complessivo delle startup intorno alle 15mila unità a partire dal 2025.

L'onere annuo derivante dal mancato gettito è calcolato moltiplicando la popolazione complessiva delle startup stimata a inizio anno per il valore dell'imposta, pari a 309,87 € per le società il cui ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro, come avviene per la quasi totalità delle startup innovative (98,5%). L'onere maggiore derivante dalla restante quota di startup innovative che presentano un capitale superiore, pari all'1,5% della popolazione complessiva, è più che compensato dalla quota di startup innovative, pari al 2%, già esonerate dall'imposta in quanto costituite in forma cooperativa. Nella stima sopra esposta si assume prudenzialmente che i due valori si annullino.

Art. XX

(Riduzione di oneri informativi e di obblighi per le imprese)

1. Al fine della riduzione degli oneri informativi a carico delle imprese nell'ambito di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, le amministrazioni titolari e i soggetti gestori dei predetti interventi non possono richiedere all'impresa beneficiaria il rilascio di documenti, certificati o atti, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, aventi ad oggetto informazioni o dati acquisibili d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni dati richiesti. L'inosservanza del predetto divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro a carico del responsabile della violazione. Per il procedimento di accertamento e di contestazione della violazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dall'Amministrazione titolare dell'intervento, anche su segnalazione dell'impresa interessata. Restano ferme le responsabilità già previste dalla vigente normativa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle sanzioni predette e individuati i casi di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive in deroga al divieto di cui al presente comma.

2. Qualora, per procedere all'acquisizione d'ufficio e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non sia disponibile la consultazione diretta da parte dei soggetti di cui al comma 1 degli archivi informatici detenuti da altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione interpellata riscontra le richieste di informazioni e dati, mediante strumenti telematici o informatici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Il mancato rispetto del predetto termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso considerato ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dipendente pubblico responsabile della violazione.

~~3. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) — all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli obblighi del presente articolo non si applicano per le imprese artigiane e del commercio al dettaglio il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.»;~~

~~b) — all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le imprese artigiane e del commercio al dettaglio il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.»~~

4. 3. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;».

~~5. Al fine di preservare la continuità delle attività d'impresa e di ridurre le condizioni e gli oneri a carico delle imprese non essenziali al raggiungimento del fine pubblico perseguito, per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei casi in cui gli investimenti realizzati abbiano conseguito gli obiettivi generali di sviluppo previsti dall'intervento, non si procede a revoca qualora l'investimento realizzato determini un inquadramento dell'attività agevolata nella classificazione delle attività economiche ISTAT diverso da quello indicato nel programma originario, purché la nuova attività sia ammissibile alle agevolazioni nell'ambito del bando di riferimento e siano rispettate le altre condizioni vigenti previste per il mantenimento dei benefici. Per le medesime agevolazioni, la rispondenza ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso è verificata con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i predetti elementi possono essere verificati anche autonomamente dalla banca concessionaria tramite propri tecnici ovvero acquisendo specifiche perizie tecniche giurate o altra idonea documentazione. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.~~

Relazione illustrativa

Le misure proposte nell'articolo in oggetto sono, nell'insieme, volte a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, rafforzando ed implementando il processo di de-certificazione dell'azione amministrativa, da un lato, e riducendo i limiti amministrativi, dall'altro.

In particolare, al fine di ridurre gli oneri informativi a carico delle imprese beneficiarie di interventi pubblici di sostegno alle attività imprenditoriali, i commi 1 e 2 introducono, per le amministrazioni titolari degli interventi e per i soggetti gestori degli stessi, il divieto di richiedere dichiarazioni sostitutive aventi ad oggetto documenti, certificati o atti comunque acquisibili d'ufficio.

Nell'attuale regime, dettato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con D.P.R. 445/2000, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati aventi a oggetto stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o comunque detenuti da altre amministrazioni pubbliche. In luogo di tali atti o certificati, essi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte del soggetto interessato degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato testo Unico.

Il comma 1 della norma che si intende introdurre, al fine di semplificare gli adempimenti meramente formali o burocratici a carico delle imprese, vieta invece sia alle amministrazioni titolari degli interventi che ai soggetti gestori la richiesta delle dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui è comunque possibile procedere all'acquisizione d'ufficio delle relative informazioni, sanzionando l'inosservanza del divieto con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 e fino a un massimo di 1000 euro a carico del responsabile della violazione.

Si impone pertanto l'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie per l'istruttoria del procedimento, qualora nella diretta disponibilità dello stesso soggetto procedente ovvero reperibili presso altra amministrazione mediante gli ordinari strumenti di acquisizione (consultazione in via telematica degli archivi informatici ovvero richiesta da inoltrarsi mediante strumenti informatici o telematici), previa indicazione da parte del soggetto interessato dei soli elementi indispensabili per il loro reperimento.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede l'Amministrazione titolare dell'intervento, anche su segnalazione dell'impresa interessata. Per il procedimento di accertamento e di contestazione della violazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione si fa rinvio alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione della sanzione, nonché l'individuazione dei casi in cui è consentita l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive in deroga al divieto introdotto.

Restano inoltre ferme ulteriori ipotesi di responsabilità previste dalle disposizioni vigenti, in particolare in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. A titolo esemplificativo si rammenta a riguardo che l'articolo 74 del DPR 445/2000 qualifica come violazione dei doveri d'ufficio da parte del pubblico dipendente, tra l'altro, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del testo unico, nonché la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi del citato articolo 43, ci sia l'obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva.

Ne consegue pertanto che la violazione del divieto di cui al comma 1, qualora imputabile al dipendente legato all'amministrazione procedente da un rapporto di pubblico impiego ai sensi del D.lgs. 165/2001, potrebbe configurarsi come comportamento ulteriormente sanzionabile in forza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi di riferimento che disciplinano la responsabilità dei pubblici dipendenti.

Il comma 2 della norma in commento attiene invece ai casi in cui, al fine di procedere all'acquisizione d'ufficio o ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, non sia possibile la consultazione diretta e in via telematica degli archivi informatici detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni pubbliche e introduce un termine massimo di trenta giorni entro cui l'amministrazione interpellata è tenuta al riscontro della richiesta inoltrata dal soggetto procedente.

Il mancato rispetto del predetto termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio da parte del pubblico dipendente cui sia stata assegnata la responsabilità procedimentale di rispondere alle richieste e va in ogni caso considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale.

~~Il comma 3, invece, mira a semplificare gli obblighi di tracciabilità per gli artigiani orafi e per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio di oro. Per tali operatori, qualora svolgano attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati in modo occasionale ed esclusivamente in via accessoria rispetto all'attività principale, come misurata dal volume d'acquisto inferiore al~~

~~venti per cento del totale del volume degli acquisti, i vigenti obblighi di cui all'art. 128, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono valere quale assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai fini antiriciclaggio. Gli obblighi ed i costi di iscrizione al Registro OAM e di tenuta di un conto corrente bancario dedicato, diverrebbero pertanto obbligatori solamente al venir meno del carattere di occasionalità.~~

La disposizione di cui al comma 3 ~~comma 4~~ introduce una semplificazione alla disciplina dell'attività professionale di tinto-lavanderia con riferimento alla definizione dei requisiti di idoneità professionale, prevedendo un monte ore di formazione, più appropriato alle possibilità degli operatori, pari a 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, introducendo un correttivo alle condizioni di accesso alla professione.

~~La proposta normativa di cui al comma 5, infine, interviene sulla disciplina delle cause di revoca di cui alla legge 488/1992, eliminando, in linea con passati interventi di semplificazione e accelerazione alla chiusura dello strumento – già formalmente abrogato dal D.L. 83/2012 – condizioni di particolare rigidità non più adeguate al quadro normativo di riferimento e fonte di notevole contenzioso con le imprese interessate. L'ottica è quella di non penalizzare e incidere negativamente, attuando rigidamente condizioni superate e non riproposte negli strumenti più recenti, imprese che abbiano sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di sviluppo perseguiti dall'intervento agevolativo.~~

Relazione tecnica

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. XX

(Disposizioni in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna “*Impieghi*”, le parole da: “*In caso di produzione combinata*” fino a: “*quinquennio di riferimento*” sono sostituite dal seguente periodo:

“In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg per kWh
b) gas naturale	0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti	0,173 kg per kWh
d) gasolio	0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	0,312 kg per kWh

2. All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
- b) nel comma 2, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2018”.

Relazione illustrativa

L’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha stabilito che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Il successivo comma 2 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuano ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998.

In fase di predisposizione del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, in confronto con gli uffici del MEF, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti di riduzione del gettito che sarebbero derivati dall'attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato comma 1 dell'art. 3-bis. In particolare tale criterio, a causa dell'eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato, insieme ad un notevole costo amministrativo sia per gli uffici fiscali sia per gli operatori. In tal senso la disposizione prevista dal predetto comma 1 dell'articolo 3-bis non ha mai trovato concreta attuazione: il legislatore ha provveduto infatti a differirne ogni anno l'entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017, non essendo stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia.

Nel contesto sopra delineato, è intervenuta, di recente anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C-31/17) della Corte di Giustizia dell'UE, che ha statuito un importante principio in materia di applicazione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione di cui trattasi. In particolare, il predetto Organo di giustizia dell'Ue, ha stabilito l'obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa.

Alla luce di quanto disposto dalla predetta sentenza, il criterio di tassazione delineato dal predetto comma 1 dell'articolo 3-bis potrebbe risultare in contrasto con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, tenuto conto che il medesimo comma 1 prevede l'applicazione di una aliquota di accisa unitaria all'intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.

In tale complessa situazione, considerata l'evidente necessità di un superamento delle criticità sopra evidenziate è stato predisposto lo schema di norma in illustrazione avente l'obiettivo di definire in modo più organico e compiuto il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione dei combustibili impiegati nei predetti impianti di cogenerazione.

In particolare, si evidenzia che, con il comma 1 dello schema in illustrazione, sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1.

Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente, rendendo strutturale l'applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati dagli organi fiscali.

Il comma 2, prevede, alla lettera a), l'abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2018, del citato comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, per le motivazioni sopra illustrate.

Con la successiva lettera b) del predetto comma 2 dello schema di norme in illustrazione infine si provvede a modificare, dal 31 dicembre 2017 al 30 novembre 2018, la data prevista dal citato articolo 3-bis, comma 2; ciò al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le disposizioni in illustrazione e quelle previgenti riguardanti il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al più volte menzionato comma 1 dell'articolo 3-bis.

Relazione Tecnica

Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell'art. 3-bis del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sia abrogato.

Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-bis, comma 2.

Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.

Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell'abrogato comma 1 dell'art. 3-bis del DL 16/2012, che prevedeva l'individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del MISE, di concerto con il MEF.

Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall'originario comma 1 dell'art. 3-bis del DL 16/2012 non ha trovato attuazione.

Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i coefficienti individuati per la sola produzione di energia elettrica dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98 ridotti del 12%.

Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e il gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell'olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16/98. I consumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 62488

del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall'ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa.

In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l'ENEL, con l'eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all'introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all'introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Art. XX

(Riduzione oneri in materia di energia)

1. All'articolo 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole “e dal GSE SpA” con le parole: “, dal GSE SpA e dall’Agenzia delle dogane. Con il medesimo modello sono effettuate anche le denunce preventive di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis: “5 bis. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sentita l’Agenzia delle dogane, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità con cui i gestori delle reti elettriche trasmettono per via telematica all’Agenzia delle dogane i dati di produzione relativi agli impianti a fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, al fine di esentare gli esercenti di tali impianti, a far data dal 1° Gennaio 2019, dall’obbligo di tenuta del registro cartaceo di produzione di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed il sistema idrico, aggiorna entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il modello unico di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1 del presente articolo, estendendone l’efficacia agli adempimenti fiscali e l’ambito applicativo agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni, è disciplinata la semplificazione delle procedure per favorire la riqualificazione degli impianti eolici esistenti, identificando le modifiche che non comportano effetti significativi per l’ambiente ai fini dell’esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, i progetti di sostituzione delle pale degli aerogeneratori nel caso in cui non è modificato il numero delle stesse e la loro lunghezza non superi del 10% quella originaria. In tali casi si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Relazione Illustrativa

La disposizione di cui al comma 1 novella l’art. 7-bis del decreto legislativo 28/2011, estendendo l’efficacia del modello unico ivi previsto per la comunicazione finalizzata alla realizzazione e all’esercizio di impianti a fonti rinnovabili alla denuncia di officina elettrica da presentare all’Agenzia delle dogane. Conseguentemente viene estesa la portata del predetto modello agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW. Parallelamente, si prevede, introducendo un nuovo comma 5-bis del citato art. 7-bis, l’esenzione per gli esercenti impianti a fonti rinnovabili e

cogenerativi ad alto rendimento dall'obbligo di tenuta registro cartaceo di produzione ai fini del pagamento delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con riferimento al comma 2, al medesimo fine, è previsto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è incaricata di definire in tempi brevi le modalità con cui i gestori di rete trasmettono per via telematica alla stessa Agenzia i dati di produzione. La norma è intesa ad alleggerire gli adempimenti a carico degli operatori considerato che i gestori di rete sono in possesso dei dati in questione tramite telelettura dei contatori dedicati agli impianti, che possono essere quindi trasmessi direttamente all'Agenzia delle Dogane.

Al comma 3 è prevista, invece, l'introduzione di una semplificazione per gli adempimenti ambientali connessi agli interventi su impianti eolici esistenti. Il tema è di estremo rilievo in relazione agli obiettivi europei al 2030, in termini di consumo di energia da fonti rinnovabili. E' necessario individuare procedure semplificate per le modifiche sugli impianti eolici esistenti al fine di sfruttare il rilevante potenziale di aumento della produzione energetica che ne può derivare. Si ritiene che gli interventi di razionalizzazione dei parchi eolici, attraverso operazioni di repowering, possano dare un rilevante contributo all'aumento della produzione di energia e quindi al conseguimento di detti obiettivi.

Ne consegue, anche in relazione al forte interesse degli operatori rispetto agli investimenti in questione, la necessità di individuare le opportune forme di semplificazione che possano incoraggiare detti interventi. L'ipotesi normativa rinvia ad un decreto interministeriale l'elaborazione di una disciplina che semplifichi le procedure per favorire la riqualificazione dei siti esistenti, identificando le modifiche che non comportano effetti significativi per l'ambiente e che pertanto non sono assoggettate a detta verifica.

Infine, si è prevista l'esenzione dalla verifica di assoggettabilità per gli interventi di mera sostituzione delle pale eoliche quando non è modificato il numero delle stesse e la loro lunghezza non superi del 10% quella originaria. Sul piano abilitativo, si è previsto inoltre che tali interventi siano assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Relazione tecnica

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

acquistano la personalità giuridica, e quindi l'autonomia patrimoniale, con l'iscrizione al Registro delle Imprese, consentendo quindi loro di operare in tempi più brevi.

Il comma 2, invece, tende a snellire le procedure di nomina e ricostituzione dei Comitati di disciplinare dei Comuni di affermata tradizione ceramica ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 188/1990, eliminando la previsione di nomina mediante decreto a firma del Ministro e prevedendo una deliberazione a cura del Consiglio Nazionale Ceramico, organismo deputato dalla legge alla tutela delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, superando il regime attualmente in vigore (considerato anacronistico in quanto contrasta con il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza).

Con il comma 3 si prevedono modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle iniziative agevolate nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662/1996, più volte oggetto di interventi del CIPE e del Legislatore. Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un'intensa attività di gestione con circa n. 1.400 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari n. 12.480 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, risiedono in particolare nella complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti nonché nella progressiva rarefazione dell'operatività di taluni Soggetti responsabili e Responsabili unici che, nonostante detengano una posizione di centralità funzionale nell'ambito dei rispettivi strumenti, in alcuni casi, ritardano ed omettono l'emissione di determinazioni di propria competenza, in altri casi, dismettono la propria attività causando considerevoli ritardi nella definizione dell'iter procedimentale. Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti. La proposta normativa in argomento, anche alla luce della pregressa esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità d'erogazione delle agevolazioni riducendone i tempi, prevedendo altresì procedure semplificate per accertare la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa. Al fine di evitare che la semplificazione si risolva in uno strumento di elusione delle condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni, la norma proposta prevede altresì che il Ministero proceda a successivi accertamenti sugli investimenti realizzati prevedendo un campione da controllare pari ad almeno il 20% degli stessi interventi. Nell'eventualità di riscontro di comportamenti elusivi da parte delle imprese interessate, oltre alla revoca del contributo secondo le procedure previste dalle norme di riferimento, è irrogata all'impresa responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Il Ministero entro il 31 dicembre di ciascun anno produce una relazione di sintesi relativa agli esiti dei controlli svolti. Infine, l'ultimo periodo del comma 3 della disposizione proposta incide sulla destinazione delle risorse, impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali dei patti territoriali risultate disponibili, ovvero che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazioni dei contributi. Tali risorse saranno utilizzate per incrementare l'apposita "riserva" del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicata agli interventi per il microcredito. Resta impregiudicata l'assegnazione, prevista dalla

Art. XX

(Snellimento delle procedure)

1. All'articolo 2330 del codice civile le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle parole: «entro dieci giorni».
2. All'articolo 7, comma 3 della legge 188/1990, dopo le parole "I comitati sono nominati", sostituire le parole "dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio Nazionale Ceramico" con le parole "con delibera del Consiglio Nazionale Ceramico".
3. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con circolare del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta circolare ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione in misura non inferiore al 20% sul loro totale, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1, redigendo entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. L'onere per i precitati controlli ed ispezioni è posto a carico delle risorse residue di cui al comma 3, nel limite massimo di 250.000 euro. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fatto salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono riversate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per interventi di garanzia in favore di operazioni del microcredito per la microimprenditorialità.

Relazione illustrativa

Con l'intervento normativo di cui al comma 1, il termine per il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese di cui al citato articolo 2330 del codice civile viene ridotto dieci giorni. L'effetto è quello dell'accelerazione dei tempi per la nascita delle società di capitali che come noto

vigente normativa, al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012, delle economie riferibili allo strumento dei contratti d'area.

Relazione tecnica

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si osserva che le disposizioni ivi previste incidono sui circa n. 1.400 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulla misura) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa n. 700 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti, per lo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, che si ipotizza possano riguardare almeno il 20% delle circa n. 700 iniziative interessate dalle predette dichiarazioni sostitutive, possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 250.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 acceso presso Cassa depositi e prestiti, impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell'ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di de-finanziamento). Alla data del 31 luglio 2018 tali risorse ammontano a circa euro 15.000.000, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa euro 36.500.000, calcolato sulla base dell'incidenza dei provvedimenti giudiziari sfavorevoli che si attestano intorno al 50%.

Art. XX

(Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti)

1. Si definiscono “*Tecnologie basate su registri distribuiti*” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Alle informazioni e ai dati certificati attraverso tecnologie basate su registri distribuiti secondo il principio di neutralità tecnologica è attribuita la stessa validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l'uso di altre tecnologie.

Relazione illustrativa

È di primaria importanza per il nostro Paese promuovere e incoraggiare l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain: la norma qui proposta costituisce un primo ambizioso tentativo di introdurre con più compiutezza, oltre ai meri e primigeni utilizzi finanziari, le tecnologie basate su registri distribuiti nell'ordinamento italiano.

Viene così introdotta una definizione normativa volta a rafforzare l'utilizzo di tali tecnologia nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica.

L'obiettivo perseguito è la garanzia di non discriminazione della validità e certezza delle informazioni e dei dati per il solo fatto che la certificazione di questi sia stata ottenuta mediante tecnologie basate su registri distribuiti.

Le tecnologie basate su registri condivisi (in inglese “*distributed ledger technology*” o “DLT”), in cui rientra altresì la tecnologia *blockchain*, sono considerata tra le innovazioni più pervasive e rilevanti degli ultimi anni, adattabili a una molteplicità di applicazioni e settori.

Cercando di semplificarne il funzionamento, si tratta di una tecnologia che consente la sincronizzazione e condivisione di dati non in un unico database centralizzato, ma in una struttura acentrica, senza un sistema di validazione centrale, ma diffusa su più nodi che la costituiscono. La condivisione, sincronizzazione e archiviazione vengono garantiti da prova algoritmica, senza intervento di validazione umano. I dati immessi nel sistema sono radunati in “blocchi”, condivisi in tempo reale con gli altri partecipanti del *network* e convalidati con verifica crittografica.

Vengono quindi archiviati in ogni nodo della rete in blocchi concatenati a quelli già esistenti, da cui il nome *blockchain*, catena di blocchi. La verifica crittografica garantisce e certifica permanentemente, in tutta sicurezza e integrità, le informazioni contenute, che non possono in alcun modo essere modificate, manomesse o alterate (qualunque tentativo in tal senso verrebbe immediatamente reso visibile). È di tutta evidenza che in tal modo possono essere gestiti in

sicurezza – e con la garanzia di veridicità e integrità dei dati – enormi quantità di informazioni, con costi, tempi e manutenzione notevolmente ridimensionati.

Il Parlamento europeo già nel 2016 riconosceva le immense potenzialità delle tecnologie di registri condivisi nella Risoluzione (2016/2007(INI)) osservando come questo può *“accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore (...) potrebbe consentire grandi innovazioni in termini di efficienza, rapidità e resilienza, creando però, al contempo, nuove sfide dal punto di vista della regolamentazione; (...) sottolinea inoltre che la DLT potrebbe essere utilizzata per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra il governo e i cittadini, ma anche tra gli operatori del settore privato e i clienti”*. La Commissione Europea ha anche promosso una partnership europea sul tema cui l'Italia ha formalmente aderito il 27 settembre 2018, istituito un Osservatorio e un forum europeo per monitorare le iniziative nazionali, gli sviluppi e i risultati raggiunti da questi e lo scambio di *best practices* che possano ispirare un approccio europeo.

La DLT ha ormai travalicato i confini delle criptovalute per estendersi ad una pluralità di potenziali applicazioni. Alcuni esempi applicativi per la DLT possono essere individuati tanto nel settore pubblico quanto in quello privato quali, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo, la gestione e archiviazione di documenti pubblici o privati (passaporti, certificati anagrafici) o di registri (aziendali, personale, scolastico), riscossione delle imposte, *smart contracts*, tracciabilità trasparente di fondi privati o pubblici, ma anche gestione di identità digitali e accesso ai servizi di *e-governement*.

Già altri Paesi hanno adottato interventi legislativi o regolamentari sulla tecnologia: Malta e Gibilterra da questo punto di vista sono forse le esperienze più avanzate; la Francia, dopo aver fortemente diminuito la tassazione sulle criptovalute, ha pubblicato un lungo studio commissionato dal Senato a dimostrare l'attenzione sul tema. La Germania ha dichiarato di voler sviluppare una strategia a tutto tondo su blockchain; l'Austria ha stanziato fondi di oltre 8 milioni di euro per finanziare studi sul tema; l'Estonia ha adottato un'iniziativa denominata *e-Estonia* che prevede altresì un programma di *e-health* basato su registri sanitari certificati e conservati su tecnologie di registri, mentre altri esempi a livello extra-UE possono rinvenirsi negli interventi legislativi attualmente al vaglio di Arizona, Colorado, Tennessee e California.

Relazione tecnica

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. XX

(Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:
- “12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto comunicano al Ministero della giustizia, nel termine e con le modalità previsti dal provvedimento di cui al comma 12- quater, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziari sia eseguita presso di essi, comunicano al Ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.
- 12-bis Ai soli fini della costituzione nei procedimenti giudiziari con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati in una specifica sezione dell'elenco denominata “sezione delle unità organizzative omogenee”.
- 12-ter L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter.
- 12-quater Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 12-ter. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- 12-quinquies. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni da parte degli uffici giudiziari si eseguono, sino a quando un' iscrizione nell'elenco non abbia luogo anche a norma del comma 12-sexies, con invio presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 12-sexies. In relazione alla pubblica amministrazione che non ha comunicato il proprio domicilio digitale entro il termine di cui al comma 12, primo periodo, AgID, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, comunica al Ministero della giustizia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, uno dei domicili digitali riferibili all'amministrazione inadempiente riportato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. AgID dà

immediatamente notizia all'amministrazione inadempiente della comunicazione effettuata a norma del primo periodo. Ai fini del presente comma, AgID accede continuativamente all'elenco di cui al comma 12 per individuare le pubbliche amministrazioni inadempienti.

2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Relazione illustrativa

Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, l'art. 16, comma 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aveva previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Tale obbligo di legge, tuttavia, non è stato osservato da numerose pubbliche amministrazioni, soprattutto enti locali e territoriali, rallentando così il processo di digitalizzazione della giustizia: infatti, in assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, gli operatori giuridici si trovano costretti a dover utilizzare gli strumenti tradizionali (ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta, in caso di abilitazione alle notifiche in proprio).

Con la norma in esame, pertanto, si intende potenziare il processo di digitalizzazione della giustizia, incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica, obbligando le pubbliche amministrazioni che non hanno ancora adempiuto all'obbligo informativo di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni, ai fini dell'iscrizione nel Registro PP.AA. di cui all'art. 16, comma 12 del citato D.L. 179/2012.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che impone alla pubblica amministrazione di comunicare al Ministero della Giustizia uno degli indirizzi pec già attivi presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni.

Art. XX

(Sostegno alle PMI creditrici della P.A.)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000–200.000.000–a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese che, per effetto del ritardo nell'incasso di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.

2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "sofferenze" o "inadempienze probabili", come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 8, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:

a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e

b) l'ammontare dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria verso la Pubblica Amministrazione per i quali sia decorso, da almeno 90 giorni, il termine per il pagamento senza che l'Amministrazione abbia provveduto allo stesso.

4. La garanzia della sezione speciale è subordinata a:

a) la sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia;

b) la cessione alla banca o intermediario finanziario dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un importo pari a quello di cui alla lettera *a*) del comma 3.

5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui alla lettera *a*) del comma 4. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei crediti di cui alla lettera *b*) del comma 3.

6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia potrà essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

7. Ai fini del limite di importo massimo garantibile dalla sezione speciale di cui al comma 3, non rilevano le ulteriori garanzie eventualmente rilasciate in favore della PMI beneficiaria dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96.

8. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa.

~~9. Agli oneri, di cui al comma 1, necessari per l'istituzione della sezione speciale, è fatto fronte~~

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a sostenere le piccole e medie imprese che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti da esse vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti precedentemente contratti con banche o intermediari finanziari vigilati.

Al fine di evitare, in tali casi, l'avvio delle azioni di recupero da parte del soggetto finanziatore – azioni che metterebbero a serio rischio la continuità aziendale, decretando, in molti casi, la “morte” di imprese che, al netto delle tensioni finanziarie connesse all'incaglio dei propri crediti commerciali verso PP.AA., presentano buone *performance* sul fronte economico e produttivo –, la norma delinea un intervento di garanzia, realizzato mediante l'istituzione di una sezione speciale del “Fondo di garanzia per le PMI”, che mira a superare, nelle more del pagamento dei crediti da parte della P.A., le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il presupposto per l'accesso all'intervento pubblico è rappresentato, dunque, dalla sussistenza di un nesso di causalità tra la situazione di difficoltà nel rimborso di un precedente finanziamento da parte della PMI beneficiaria (certificato dalla classificazione del medesimo finanziamento in termini di “sofferenza” o di “inadempienza probabile” nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia) e l'esistenza di crediti incagliati dell'impresa verso una Pubblica Amministrazione.

In tali casi, la sezione speciale del Fondo di garanzia interviene per rilasciare una garanzia al soggetto, banca o intermediario finanziario, che ha erogato il prestito per il quale l'impresa ha incontrato difficoltà di restituzione.

In considerazione del fatto che il fine ultimo della norma è quello di assicurare continuità operativa a imprese valide e con prospettive di sviluppo, la concessione della garanzia della sezione speciale è condizionata alla sottoscrizione, tra banca (o intermediario) e PMI beneficiaria, di un piano di rientro del debito, con il quale vengono rinegoziate tra le parti le condizioni, soprattutto per quanto attiene alla durata, del precedente finanziamento.

La garanzia della sezione speciale è altresì subordinata alla cessione alla banca (o intermediario finanziario) dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un importo pari all'esposizione della banca verso l'impresa (per debito residuo e interessi, contrattuali e di mora) rilevata alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

La predetta cessione è funzionale ad assicurare che, allorquando interviene il pagamento del credito da parte della Pubblica Amministrazione debitrice, la banca (o intermediario) possa ritenersi integralmente soddisfatta (restituendo all'impresa, nel caso, l'eventuale eccedenza rispetto all'importo del proprio credito alla data del pagamento della P.A.).

Nel meccanismo delineato, dunque, l'avvenuto pagamento del credito da parte della P.A. determina la decadenza della garanzia, essendo la banca rientrata della propria esposizione.

Viceversa, nel caso in cui la PMI beneficiaria non riuscirà a onorare gli impegni assunti con il piano di rientro, a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, la banca (o intermediario) avrà titolo per escutere la garanzia della sezione speciale.

A fronte del rilascio della garanzia, è previsto che la banca (o intermediario) versi alla sezione speciale un premio, determinato sulla base di valori di mercato. Considerato che anche la banca, e non solo l'impresa, riceve un vantaggio dall'intervento *de quo*, è previsto che buona parte del premio di garanzia versato alla sezione speciale (3/4) resti a carico della stessa banca.

Infine, la norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, delle modalità, misura, condizioni e limiti di concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché la disciplina dei casi di revoca della stessa.

Relazione tecnica

Dopo alcuni anni di progressiva diminuzione, i tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione sono tornati, nel 2018, ad aumentare. Se, nel 2017, i debiti venivano pagati, mediamente, dopo 95 giorni dall'emissione della fattura – contro i 30 giorni ordinariamente stabiliti dalla normativa europea che, nel 2012, è intervenuta per regolamentare la materia, che possono salire a 60 per alcune particolari tipologie di forniture, come quelle sanitarie – nell'anno in corso, la media è salita a 104 giorni.

L'Italia continua, dunque, a essere “maglia nera” in Europa per quanto riguarda i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, con un valore (pari, come detto, a 104 giorni, nel 2018) più alto di 63 giorni rispetto al dato medio europeo.

Anche la dimensione del fenomeno, seppur diminuita nel corso degli ultimi anni, resta importante. Sulla base di dati riportati nella “Relazione annuale 2017” di Banca d'Italia, lo *stock* di debiti commerciali in capo alla Pubblica Amministrazione italiana sarebbe diminuito, tra il 2016 e il 2017, dal 3,8% al 3,3% del PIL.

Sulla base dei dati contenuti nel sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope+) tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Pubbliche Amministrazioni hanno transazioni aperte per circa 160 miliardi di euro. Di queste, la quota per la quale si registrano ritardi nei pagamenti delle fatture ammonta a circa 38 miliardi di euro.

La norma in commento intende, dunque, affrontare tale problematica aperta, non in termini generali (rispetto, dunque, all'intero *stock* di 38 miliardi di euro di debiti per i quali si registrano ritardi nei pagamenti) ma, essenzialmente, per attenuare gli effetti negativi sulla situazione finanziaria delle PMI creditrici determinati, appunto, al ritardato pagamento delle fatture da parte della P.A..

Non è, evidentemente, agevole determinare quale sia, precisamente, la quota dei predetti 38 miliardi di euro attribuibile a debiti vantati da imprese di “piccola e media dimensione” che, per effetto del ritardato incasso di crediti verso P.A., siano entrate in una situazione di difficoltà nella restituzione di precedenti linee di prestito bancarie, data la indisponibilità dei dati della Centrale dei rischi per soggetti diversi dalle banche, dagli intermediari finanziari vigilati e dai singoli prenditori interessati. Si può, tuttavia, ritenere che solamente una parte, seppur non trascurabile, dei 38 miliardi di euro possa essere attribuibile a tale tipologia di situazioni e che possa, dunque, rientrare nel perimetro dell'intervento in argomento.

~~La scelta di ricorrere a uno strumento di garanzia innestato su un impianto tecnico già sperimentato e di successo come quello del Fondo di garanzia per le PMI è connessa sia all'importante “effetto leva” delle risorse pubbliche che la garanzia, notoriamente, genera, sia alla possibilità di ritirare la garanzia con conseguente svincolo delle risorse pubbliche impegnate in termini di accantonamento per il rischio una volta che l'Amministrazione debitrice abbia adempiuto al pagamento del debito commerciale.~~

~~In tal senso, con una iniziale dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, in virtù dell' “effetto moltiplicatore” che sarà, comunque, più contenute rispetto a quello del Fondo di garanzia, in considerazione della obiettiva, maggiore rischiosità degli impieghi della sezione speciale *de quo* rispetto a quelli, ordinari, del Fondo si può arrivare a rilasciare garanzie per un importo di circa 1/1,2 miliardi di euro. Immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 500.000 euro per impresa, si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 2.000/2.200 piccole e medie imprese.~~

La scelta operata è quella di ricorrere a uno strumento sperimentato e di successo quale è il Fondo di garanzia per le PMI. La dotazione finanziaria della sezione speciale di 50 milioni di euro è posta a carico delle vigenti disponibilità del Fondo di garanzia e non comporta, dunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul piano tecnico, la scelta di utilizzare l'impianto tecnico del Fondo di garanzia per le PMI è connessa sia all'importante "effetto leva" delle risorse pubbliche che la garanzia, notoriamente, genera, sia alla possibilità di ritirare la garanzia – con conseguente svincolo delle risorse pubbliche impegnate in termini di accantonamento per il rischio – una volta che l'Amministrazione debitrice abbia adempiuto al pagamento del debito commerciale.

In tal senso, con una iniziale dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, in virtù dell' "effetto moltiplicatore" – che sarà, comunque, più contenuto rispetto a quello del Fondo di garanzia, in considerazione della obiettiva, maggiore rischiosità degli impieghi della sezione speciale *de quo* rispetto a quelli, ordinari, del Fondo – si può arrivare a rilasciare garanzie per un importo di circa 300/350 milioni di euro. Immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal Fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese.

Il numero delle garanzie rilasciabili e delle PMI garantibili dalla sezione speciale saranno, tuttavia, ancora più elevati nel medio-lungo termine per effetto degli svincoli di risorse che, man mano, saranno effettuati nel momento in cui le P.A. debtrici provvederanno al pagamento del debito, che consentiranno alla sezione di effettuare nuovi impegni (cosiddetto "effetto rotativo" dell'intervento).

Ovviamente, le risorse della sezione speciale sconteranno anche una riduzione per effetto dei pagamenti in garanzia che la stessa sezione potrà essere chiamata a fare in quei casi in cui la PMI non sia stata in grado di adempiere agli impegni assunti con la banca nel "piano di rientro del debito" e, non sia, nel frattempo, intervenuto il pagamento della fattura da parte della P.A. Tuttavia, il pagamento di un premio di garanzia conformato ai valori di mercato – che tenga conto, dunque, delle perdite attese e inattese – è funzionale ad assicurare un meccanismo di autoalimentazione, nel tempo, della sezione speciale.